



**ACCORDO PER LA SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO FINALIZZATO
ALL'INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI
CHE PRESENTINO PARTICOLARI DIFFICOLTA' D'INSERIMENTO NEL CICLO
LAVORATIVO ORDINARIO**

Convenzione quadro ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 1 settembre 2003 n. 276

Tra

Provincia di Milano rappresentata dal Presidente Filippo Penati

e

Assolombarda rappresentata dal Presidente Michele Perini

Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della provincia di Milano
rappresentata dall'Amministratore Simonpaolo Buongiardino

Api Milano rappresentata dal Presidente Paolo Galassi

e

C.G.I.L. rappresentata dal Segretario Generale Giorgio Roilo

C.I.S.L. rappresentata dal Segretario Generale Maria Grazia Fabrizio

U.I.L. rappresentata dal Segretario Generale Roberto Monticelli

e

Confcooperative rappresentata dal Presidente Aldo Sironi

Legacooperative rappresentata dal dott. Dario Vedani su delega del Presidente

Premesso che:

- le Parti firmatarie riconoscono l'importanza, anche per le persone iscritte nelle liste del Servizio per l'Occupazione dei Disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, del passaggio da una vita inattiva, e/o da situazioni a rischio di esclusione sociale, ad una vita di integrazione socio-lavorativa;
- l'art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n° 276 prevede che i servizi competenti possano stipulare, sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative e con i loro consorzi, apposite convenzioni validate dalle Regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, finalizzate all'integrazione lavorativa di persone disabili presso le cooperative sociali di tipo "B", nei confronti delle quali i datori di lavoro privati si impegnano ad affidare nuove commesse di lavoro;



Provincia
di Milano


- l'intenzione delle Parti firmatarie è quella di favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili coinvolte nella presente sperimentazione nel mercato del lavoro del territorio provinciale e valorizzare le persone disabili che abbiano effettuato positivamente un'esperienza in una cooperativa sociale *di tipo "B"*, favorendo per tale via anche la funzione formativa della cooperazione sociale, al fine di un eventuale inserimento nel mercato del lavoro non protetto;

Considerato che:

- le cooperative sociali prescelte dovranno garantire affidabilità imprenditoriale e avere titolarità di appartenenza alle cooperative sociali *di tipo "B"* tramite l'iscrizione all'albo prefettizio di cui alla legge 8 novembre 2001, n. 381 e all'albo regionale di cui alla Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 21 e successive modificazioni, nonché essere iscritte ad una Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmataria della presente Convenzione Quadro;
- le cooperative di cui al precedente punto potranno dare esecuzione di norma a una commessa. Nell'eventualità di ulteriori commesse la Provincia per ognuna di esse dovrà verificare la sussistenza delle condizioni di garanzia per lo svolgimento di una corretta sperimentazione;
- costituisce parte integrante del presente accordo (*allegato 1*) l'elenco delle cooperative sociali *di tipo "B"* in possesso dei requisiti di cui sopra con l'indicazione del settore nell'ambito del quale esplicano la propria attività. L'aggiornamento del suddetto elenco sarà costantemente curato dalle associazioni delle cooperative firmatarie del presente accordo. Gli aggiornamenti saranno tempestivamente inviati alle parti firmatarie e resi disponibili sul sito internet ufficiale della Provincia;
- il datore di lavoro conferente la nuova commessa di lavoro potrà utilizzare appieno, per la durata concordata, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, vale a dire la computabilità ai fini della quota di riserva dei lavoratori disabili inseriti nella cooperativa sociale *di tipo "B"*, sempre che la restante quota d'obbligo sia stata assolta ai sensi degli artt. 3, 5, 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- ai sensi del combinato disposto dal D.lgs. n. 276/03 art. 14, comma 1, lettera b) e della legge n. 68/99, art. 6, comma 1 la Provincia di Milano provvede, sulla base dei criteri definiti dal Comitato Tecnico Provinciale nella seduta del 5 febbraio 2004, all'individuazione dei lavoratori disabili da inserire nelle cooperative sociali *di tipo "B"*;
- con la stipula della convenzione il privato datore di lavoro potrà altresì rideterminare le modalità di adempimento della quota d'obbligo precedentemente utilizzate;

Acquisito:

- il parere positivo espresso dal Sottocomitato per il Collocamento dei Disabili e dalla Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro in data 27/09/04;



Provincia
di Milano

Si stipula con il presente accordo, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la seguente **CONVENZIONE QUADRO**:

1. le premesse costituiscono parte integrante della Convenzione;
2. i datori di lavoro associati o aderenti alle Associazioni dei datori di lavoro firmatarie della presente Convenzione Quadro, che intendono avvalersi di quanto previsto dalla convenzione stessa, presentano al competente Servizio della Provincia di Milano la proposta di Convenzione attraverso il modello allegato (*allegato 2*), che costituisce parte integrante del presente atto, e la dichiarazione di iscrizione o adesione rilasciata dall'Associazione firmataria di appartenenza;
3. la Provincia di Milano può stipulare apposite convenzioni con i servizi di cui all'art. 6, comma 1 della legge n. 68/99 in possesso dell'accreditamento nelle macro tipologie di riferimento o dell'iscrizione all'albo della Regione Lombardia di cui all'art. 18 della legge n. 104/92, con lo scopo di favorire il collocamento mirato dei soggetti disabili all'interno delle cooperative sociali di tipo "B", attraverso azioni di formazione, orientamento, tutoraggio e accompagnamento al lavoro;
4. le azioni di cui al punto precedente potranno essere ammissibili nell'ambito delle iniziative promosse dalla Regione Lombardia con DGR 9 luglio 2004 n. VII/18130 e nel rispetto dei criteri e delle procedure previste dalla DGR medesima;
5. ai fini di quanto previsto dall'art. 14 comma 3 del D.lgs. n. 276/03 il coefficiente di calcolo, utile a determinare il numero delle coperture viene sviluppato nel seguente modo:

$$C = \frac{VUC - CP}{CL}$$

dove

- C** = numero delle coperture
VUC = valore unitario della nuova commessa al netto dell'IVA
CP = costo di produzione (al netto del costo del lavoro del/i soggetto/i disabile/i)
CL = costo annuo del lavoratore/trice disabile

Ai soli fini della valutazione del fattore CL (costo del lavoro del soggetto disabile), in relazione all'inquadramento, si farà riferimento al CCNL delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo. Qualora la cooperativa sociale di tipo "B" applicasse CCNL di altri settori si farà riferimento al costo del lavoro annuo da questi derivante. Al fine della valutazione del fattore CP (costo di produzione) si farà riferimento a quanto indicato nel contratto di affidamento della nuova commessa; le commesse di lavoro oggetto della presente convenzione dovranno essere nuove, comunque non affidate alla medesima o ad altre cooperative di tipo "B" nei 12 mesi precedenti la stipula della convenzione;

6. l'applicazione delle disposizioni precedentemente richiamate è subordinata all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo, determinata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 68/99. Costituisce adempimento degli obblighi di assunzione anche l'utilizzo degli artt. 5,11 e 12 della legge n. 68/99;
7. le convenzioni per l'inserimento di lavoratori disabili ai sensi dell'art. 14 del D.lgs n. 276/03 non possono riguardare più di un disabile se il datore di lavoro committente occupa sino a 50



- dipendenti, oppure il 20% dell'aliquota d'obbligo dei lavoratori disabili da assumere se ne occupa più di 50;
8. il Servizio per l'Occupazione dei Disabili, coadiuvato dal Comitato Tecnico Provinciale e integrato dai Servizi di cui all'art. 6, comma 1 della legge n. 68/99, riferirà, con cadenza periodica, lo stato di attuazione di tale sperimentazione al Sottocomitato per il Collocamento dei Disabili e alla Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro;
 9. le Parti firmatarie attiveranno iniziative, anche congiunte, per promuovere la conoscenza della presente Convenzione Quadro e delle sue opportunità verso il sistema delle imprese, delle cooperative sociali, dei servizi di sostegno alla disabilità e dei soggetti disabili;
 10. in considerazione delle disposizioni contenute al comma 12 dell'art. 86 del D.lgs n. 276/03, la Provincia di Milano segnalerà tempestivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'andamento quali/quantitativo delle convenzioni stipulate;
 11. il presente accordo ha durata di anni uno. Le Parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi qualora le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.lgs. 276/03 subiscano modificazioni a seguito di provvedimenti integrativi – così come previsto dal comma 12 dell'art. 86 del citato decreto al fine di valutare le modifiche che si rendessero necessarie. Le parti potranno altresì convenire in merito a proposte di modifica avanzate da una o più parti firmatarie.
 12. la presente Convenzione Quadro, trasmessa a cura della Provincia di Milano alla Regione Lombardia, è stata validata il 12.11.04 con delibera n° 19333.

Letto, confermato e sottoscritto

Provincia di Milano

Assolombarda

Unione del Commercio

Api Milano

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

Confcooperative

Lega Cooperative

Milano, 22 ottobre 2004

Allegati: Elenco cooperative di tipo B in possesso dei requisiti (Al. 1)
Schema di convenzione (Al. 2)

